

Spett.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA
MAGISTRATURA
Palazzo dei Marescialli
00185 ROMA (RM)

RACCOMANDATA A.R.

Montebelluna, 11 novembre 2011

Il presente, ennesimo esposto, rappresenta una integrazione del riassunto della parte recente della vicenda giudiziaria, (vedere : http://www.essedistudio.com/piovra/riassunto_vicenda_giudiziaria.htm). Esso contiene tutti i link alla immagine dei documenti del fascicolo giudiziario

Trovate anche il più recente esposto alla Procura di Treviso (vedere : http://www.essedistudio.com/piovra/tribunale_tv/esposto_fojadelli_181011.pdf) ed il più recente esposto all'Ordine degli avvocati di Treviso. (vedere : <http://www.essedistudio.com/piovra/ordineavvocati.htm>)

Mi è stato fatto notare che ho sbagliato a coltivare le opposizioni ai pignoramenti, come è dimostrato anche dalla circostanza che non ho conseguito il risultato sperato. Nessuna delle due giudici adite ha deciso di obbedire al secondo comma dell'art 393 c.p.c. e quindi alla sentenza di Cassazione, che sanciva la assenza di legittimazione attiva della Andreon s.r.l.

Mi sembra di particolare rilievo, comunque, che la giudice Elisa Fazzini abbia sancito che era di pertinenza del got Marica Loschi la decisione su tale punto. Mi sembra alquanto grave che non lo abbia fatto, dichiarandosi a sua volta incompetente (vedere: www.essedistudio.com/piovra/pignoramento/Provvedimento_Giudice.pdf e www.essedistudio.com/piovra/pignoramento/ESSEDI_Rigetto_Sospensiva.pdf).

In realtà sono convinto che un vantaggio residuale lo ho ottenuto: ho capito che il "clima" a tutto oggi non è stato scalfito e di conseguenza mi sono recato alla udienza del 7 novembre 2011 a Conegliano con la dichiarazione pronta da leggere al magistrato, dichiarazione di cui avevo consegnato una copia al mio avvocato immediatamente prima di entrare in aula, come segue:

"Chiedo che la presente venga verbalizzata.

Mi riferisco a quanto da me dichiarato nella udienza precedente e colpevolmente non verbalizzato per ribadire la assenza di legittimazione attiva della Andreon s.r.l., sancita dalla Cassazione e resa vincolante dal secondo comma art. 393.

Mi riferisco, Sig. Giudice Luca Deli, alla Sua ordinanza depositata il 29 marzo 2010 per osservare che ogni spiegazione da lei adottata è smentita da idonea documentazione. La prego di stornare seduta stante la provvisoria esecuzione indebitamente da Lei concessa".

Come ci siamo seduti al cospetto del magistrato, egli ha chiesto a ciascuno di noi chi fosse. Ho notato un breve sorriso nell'avv. Bonotto, al doversi presentare al giudice, visto che lo aveva incontrato centinaia di volte. Quindi, il giudice mi ha invitato ad uscire immediatamente. Ho obbedito, pur nella consapevolezza che fosse mio pieno diritto seguire da vicino le cose di mio interesse.

E' da tale estromissione che deriva la mia attuale iniziativa di rivolgermi a Codesto Consiglio ed anche ai miei numerosi sodali (che sono i normali, laboriosi concittadini di questa sfortunata repubblica (visto che la difesa, pur convincente, dei miei avvocati è stata ripetutamente ignorata dai giudici).

Premetto che il mio legale, dopo uscito dalla lunga udienza, mi ha riferito che il magistrato è rimasto irremovibile anche di fronte alla evidenza delle ragioni espostegli, che sono le medesime di seguito riferite, ed ha rinviato la udienza per la precisazione delle conclusioni al 20 marzo 2013, ore 11,30: di conseguenza continuerò a subire le gravissime ripercussioni finanziarie derivanti dai provvedimenti conseguenti alla provvisoria esecuzione da questo magistrato indebitamente concessa a suo tempo alla Andreon Arredamenti s.r.l..

In primo luogo va osservato che tutti gli argomenti oggetto della causa di Conegliano sono stati esaminati nella causa di Palmanova (grave che questa ultima, coltivata dalla ditta individuale Andreon Francesco, fosse ancora in corso quando la Andreon s.r.l., soggetto ben distinto ma facente capo all'unica persona Andreon Francesco, ha iniziato la causa di Conegliano). La causa di Palmanova si è conclusa con il rigetto di tutte le tesi della mia controparte ed è passata in giudicato in quanto non appellata (anzi, la intenzione di rinunciare all'appello è stata dichiarata esplicitamente: vedi nel sito: www.essedistudio.com/piovra/querela/fax_bonotto_07052010.pdf). Ancora più grave è che tutte le azioni esecutive a mio danno siano state intraprese dopo la data di deposito di tale sentenza (12/03/2010) il che dimostra il dolo da parte degli Andreon. Di fatto, a mio avviso, la provvisoria esecuzione concessa dal magistrato di Conegliano contrasta con tale sentenza, definitiva.

Onde evitare delle ripetizioni, rimando alla lettura di detta sentenza e della conclusionale del mio precedente legale (vedere nel riassunto: www.essedistudio.com/piovra/palmanova/sentenza_palmanova.pdf e www.essedistudio.com/piovra/palmanova/conclus_santar_palmanova_20042009.pdf)

Vengo ora ad elencare, punto per punto, la difformità dal vero delle motivazioni esposte negli atti prodotti dalla Andreon s.r.l. verso il giudice Luca Deli, prima e dopo la udienza del 23/03/2010 e le difformità dal vero delle motivazioni addotte dal Giudice, dopo tale udienza, per spiegare la sua decisione di concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo illegittimamente emanato dal pensionando Libero Mazza.

1)

a) nel suo ricorso per Cassazione, il Sig. Andreon Francesco, dopo aver ribadito che il riferimento ad una società, contenuto nel suo mandato era dovuto ad un mero refuso e dopo aver quindi ribadito di essere l'unica legittima parte in causa, rafforza tali concetti con le seguenti parole: "è confermata peraltro dall' assenza , in corrispondenza della sottoscrizione di Andreon Francesco, di alcun timbro riferibile alla s.r.l. nel frattempo costituita e succeduta alla ditta individuale, ma sempre rimasta estranea al rapporto processuale, tanto nel primo quanto nel secondo grado di giudizio, come peraltro correttamente rilevato dal giudice";

b) la Suprema Corte, dopo aver accolto la tesi che la parte in causa era unicamente Andreon Francesco, rafforza tale concetto con le seguenti, inequivocabili parole: "che pur essendo stato posto in evidenza a mero titolo informativo che la ditta, nel corso del giudizio, si era trasformata in società a r.l...." (N.B. in realtà non vi è stata trasformazione ma solo conferimento di un preciso elenco di beni, esclusa la vertenza con essedi, in una società con nuovi soci);

c) nel suo ricorso per Decreto Ingiuntivo a Conegliano, la Andreon s.r.l. (la cui estraneità alla causa è così autorevolmente sancita) ha la accortezza di ripetere a chiare lettere le parole del secondo comma dell'art. 393 c.p.c.: "se la riassunzione non avviene entro il termine di cui all'articolo precedente, l'intero processo si estingue ma la sentenza della Corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato";

d) il mio legale mi ha riferito che, nonostante gli fosse stato evidenziato tutto ciò, il dr. Luca Deli ha ribadito che

la Andreon Arredamenti s.r.l. ha la legittimazione attiva in quanto conferitaria della ditta individuale;

e) a nulla sono valse le precisazioni ulteriori che, dato che la ditta individuale ha conferito alla nuova società una lista ben precisa di attività e passività singolarmente periziate (nella quali spicca la assenza di qualsiasi pur minimo accenno alla causa con Essedi) e che di conseguenza gli altri nuovi soci non si sono certo accollati un onere di cui nemmeno conoscevano l'esistenza, che spettava unicamente ad Andreon Francesco ed inoltre, cosa lapalissiana, essendo la sentenza di Cassazione l'atto immediatamente precedente il ricorso a Conegliano, sanciva in maniera definitiva su tutta la materia precedente;

e) stante tutto questo, il sottoscritto non è fiero di essere cittadino di un paese così garantista a senso unico che, dopo esperiti i tre gradi di giudizio, un giudice di primo grado può ricominciare d'accapo in plateale

contrasto con la sentenza di Cassazione, nella consapevolezza di impunità che è una caratteristica costante di questa ultraventennale vicenda giudiziaria;

f) codesto Consiglio mi ha già spiegato di non poter intervenire sulle valutazioni di merito di un giudice, ma la plateale disobbedienza alla legge ed alla Corte di Cassazione non sono valutazioni di merito! Codesto Consiglio mi ha anche benevolmente spiegato che posso rivolgermi al Ministro della Giustizia oppure al Procuratore Generale, ma è evidente che non posso farlo sino a quando sarà vigente l'attuale regime!

g) la terza possibilità che codesto Consiglio mi ha benevolmente indicato è di procedere per via ordinaria e lo ho fatto mediante ripetuti esposti alla Procura, i quali si sono dimostrati sino ad ora privi di alcun esito;

h) unico mio conforto, a tale riguardo, è quanto segue:

1) nel 2007 (quindi anteriormente alla causa di Conegliano) ho inoltrato vari esposti alla Direzione Nazionale Antimafia; ogni tanto telefonavo per sapere se c'erano degli esiti rispetto ad una istruttoria durata parecchi mesi ed, alla fine, mi fu comunicato un esito che non condividevo ma che comunque dovetti accettare: non vennero ravvisati dei reati;

2) in agosto 2011, dopo aver redatto il riassunto allegato, di cui sopra, ho presentato alla medesima Direzione Nazionale Antimafia nuovi esposti (ai quali ho allegato tale riassunto), riguardanti la fase successiva della vicenda, quindi quella iniziata con il ricorso per decreto ingiuntivo di Conegliano, nello agosto 2009; dopo periodiche telefonate nel corso delle quali mi veniva comunicato che la questione era alla attenzione di magistrati, venerdì 4 novembre 2011 mi venne invece fornita una risposta finalmente positiva: quanto da me segnalato era stato ritenuto fondato e quindi la questione veniva girata agli organi territoriali competenti, conformemente allo statuto della Direzione Antimafia, che ha compiti unicamente di filtro e di supporto rispetto agli organismi ordinari;

non so, nè lo ho chiesto, se competente sia intesa la Procura di Treviso oppure quella di Trento (che ha competenza sul Tribunale di Treviso): poco mi preoccupa in quanto la vicenda è prevalentemente fondata su documenti (ovviamente tranne la parte sommersa la cui esistenza è suggerita da innumerevoli elementi)!

2) in merito alle asserzioni della controparte, vedi

[www.essedistudio.com/piovra/decreto ingiuntivo precetto conegliano/memoria bonotto conegliano 030310.pdf](http://www.essedistudio.com/piovra/decreto%20ingiuntivo%20precetto%20conegliano/memoria%20bonotto%20conegliano%20030310.pdf), tutte le risposte sono contenute nell'atto vittorioso nella causa definitiva di Palmanova, (vedi l'allegato www.essedistudio.com/piovra/palmanova/conclus_santar_palmanova_20042009.pdf) a dimostrazione che la causa di Conegliano è una pessima copia di quella di Palmanova (ma anche un doppione, colpevolmente aperto dalla controparte);

3) in merito alle ulteriori asserzioni della controparte (vedi riass.

[www.essedistudio.com/piovra/decreto ingiuntivo precetto conegliano/memoria bonotto conegliano 090610.pdf](http://www.essedistudio.com/piovra/decreto%20ingiuntivo%20precetto%20conegliano/memoria%20bonotto%20conegliano%20090610.pdf));

sostanzialmente gli argomenti sono due:

a) "Nessun atto interruttivo della prescrizione è stato posto in essere dalla società essedi studio sas"; riguardo a tale affermazione, va sottolineato che l'avv. Bonotto non ha nemmeno il senso del ridicolo, in quanto:

1) è la stessa sentenza di primo grado ad aver interrotto la prescrizione decennale; infatti essa è stata emessa il 13 luglio del 2000, mentre la causa è iniziata con l'atto di citazione del 5/10/1990;

2) le manifestazioni di volontà di ottenere il dovuto da parte della essedi studio sas, che sono interruttrive della prescrizione, sono numerose:

- rispettivamente nel 1997 e nel 1999 ha conferito mandato ad assisterlo agli avvocati Alessandro Pantaleoni e Marco Santarcangelo (vedi

www.essedistudio.com/piovra/causa_primo_grado/verbali_civile.pdf);

- nel 1998 o 1999 si è svolto un tentativo di conciliazione presso la Curia Mercatorum di Treviso, fra Braidò Vanna per conto del marito e Sandro Dallavalle in rappresentanza della essedi studio sas, rispettivamente assistiti dagli avvocati Bonotto e Pantaleoni (come noto, la Curia non rilascia attestati, ma nel fascicolo giudiziario della causa esiste la prova in quanto è stato proprio l'avv. Bonotto a fornirli, nella sua deposizione testimoniale nella udienza penale del 17 luglio 2000 (vedere pagina 59 del verbale di udienza, inserito nel fascicolo giudiziario della causa civile per iniziativa della controparte:

www.essedistudio.com/piovra/causa_penale/verbale_udienza_penale.pdf);

sconcertante è che a sollevare per la prima volta la questione della prescrizione, "ultra petitem", è stato il giudice Luca Deli; io mi sono chiesto: ma non ha nemmeno guardato la data della sentenza di primo grado, prima di fare certe affermazioni? Una seconda domanda è spontanea per chiunque: come mai tutta questa sollecitudine, tale da andare oltre le stesse richieste (UFFICIALMENTE) formulate dalla controparte?

b) viene riproposta la questione della supposta assenza di legittimazione attiva della essedi sas, dopo che la aveva già proposta e sottolineata più volte (nella veste di Andreon Francesco e non della sua s.r.l.) al

Tribunale di Palmanova (che la ha rigettata, sentenza passata in giudicato!); sugli elementi di fatto, utili per rilevare la falsità ed il dolo della controparte, fare riferimento all'atto succitato:

www.essedistudio.com/piovra/palmanova/conclus_santar_palmanova_20042009.pdf;

il dolo è palese: deriva dall'aver affermato (solo dopo aver perso la causa), di ricordare e quindi ribadire, a distanza di 13 anni, che il sottoscritto non aveva "speso" il nome della sua sas e si era invece qualificato come "ditta individuale essedi studio di Sandro Dallavalle (che non è mai esistita come certificato dallo stesso Ufficio Imposte, oltre che da una vasta serie di prove già indicate nel riassunto della vicenda) e non invece come:

essedi studio e associati di Sandro Dallavalle sas;

le grottesche insinuazioni proposte (fondate sulla pretesa memoria della controparte) sono prive di plausibili motivi che potessero indurre il sottoscritto a dichiarare il falso, avendo appena un anno prima del contratto costituito la sas in corso Mazzini, 10 di Montebelluna, al solo scopo di gestire la nuova attività (la precedente era di lavoro autonomo e si svolgeva presso i datori di lavoro, come ho denunciato di recente alla Procura);

le numerose altre prove sono descritte nel riassunto!

il dolo viene riconfermato dalla affermazione di questa medesima controparte, ove nella sua istanza per Cassazione (fatta da Andreon Francesco e non invece dalla sua s.r.l.) era che la vera parte in causa era il "lavoratore autonomo Sandro Dallavalle" e non più, quindi, ditta individuale come affermato di ricordare negli atti precedenti;

il dolo viene poi riconfermato dalla affermazione (fatta questa volta dalla Andreon s.r.l. e non più dalla persona fisica nella istanza per decreto ingiuntivo a Conegliano, in cui viene riaffermata la teoria della ditta individuale facente capo a Sandro Dallavalle (si smentiscono anche nell'ambito del medesimo falso);

il dolo viene rafforzato dalla circostanza che, accusare nella istanza per Cassazione il lavoratore autonomo Sandro Dallavalle di vendere programmi propri e di terzi in violazione della legislazione fiscale (non essendo certo un lavoratore autonomo autorizzato a tale attività di impresa) è un reato a se stante;

evidentemente, il giudice Luca Deli, nel rovistare l'enorme fascicolo al fine di verificare la prescrizione, azzardando di sancirla nonostante la immediata incongruenza derivante dal dato di fatto che la sentenza di primo grado è arrivata prima dei dieci anni dallo inizio della stessa, si è convinto che:

- per 13 anni andava bene la essedi studio sas
- poi invece la incredibile memoria degli Andreon ha deciso che la attrice era la ditta individuale essedi studio
- poi invece, il lavoratore autonomo Sandro Dallavalle
- poi di nuovo (ma questa volta a sostenerlo non è più Andreon Francesco ma la Andreon s.r.l.) la ditta individuale essedi studio.

Già da molto tempo avevo interpretato le decisioni di questi magistrati alla luce di quanto oggi a me appare evidenza incontrovertibile. Per questo, convinto che tali comportamenti fossero lesivi del progresso economico della nostra zona, mi ero rivolto alla Associazione Industriali di Treviso la quale, dopo un attento studio da parte del suo ufficio legale, mi ha manifestato la sua solidarietà ed ha ripetutamente tentato, attraverso i ricorrenti incontri istituzionali con il Presidente del Tribunale, di risolvere tale grave problema. Purtroppo, ha dovuto gettare la spugna ammettendo la sua impotenza! (all. milan_300911.txt).

Nonostante il Presidente del Tribunale sia stato da me avvisato ben 4 volte (attraverso un esposto alla Cancelliera Gorghetto Diana, a mezzo lettera raccomandata, attraverso due P.E.C.) non sono nemmeno sicuro che abbia effettivamente ricevuto i miei appelli, il che, qualora confermato, sarebbe ben più grave.

A mio avviso, non si tratta a questo punto di tutelare i diritti di un normale cittadino, quale io sono, ma credo che sia la tutela della Istituzione Magistratura ad entrare in gioco.

A parte i fatti descritti, che sono ben documentati, esiste la possibilità, che riferisco unicamente per dovere patrio, che venga ipotizzato un filo conduttore che arriva all'attuale regime. Non so se anche la vicenda del chiodo inserito da mano ignota nella poltrona del Presidente del Tribunale (segnale a mio avviso di chiaro stampo mafioso) abbia in qualche misura contribuito a sollecitare l'interesse della Direzione Nazionale Antimafia. Certo che delle coincidenze potrebbero facilmente allarmare alcuni miei sodali (intendo i normali cittadini italiani), visto che:

- lo studio che assisteva la mia controparte faceva capo all'avv. Nordio, nome alquanto noto in zona per merito del P.M. veneziano, di recente indicato fra i papabili al ruolo di Ministro della Giustizia;
- il Presidente del Tribunale, che in precedenza svolgeva il ruolo di capo degli ispettori ministeriali, era stato a suo tempo licenziato in tronco dal Ministro Castelli per far posto all'attuale arcigno dr. Arcibaldo

Miller, che se non vado errato è attualmente sotto indagine da parte di codesto Consiglio Superiore in relazione ai sospetti di appartenere ad una pericolosa "cricca";

- il Presidente del Tribunale, dopo aver denunciato fatti gravi di cui l'episodio del chiodo a me è sembrato essere la punta di un iceberg, ha ricevuto una ispezione ministeriale poco dopo la mia denuncia della situazione a tutto oggi perdurante;

- il Presidente del Tribunale a me è sembrato abbassare repentinamente i toni, dopo tale ispezione.

4) nella sua decisione (vedere

www.essedistudio.com/piovra/decreto_ingiuntivo_precetto_conegliano/decisione_luca_deli.pdf) il giudice così si esprime in grassetto: "la sentenza riformata in appello resta anch'essa definitivamente caducata, senza possibilità di reviviscenza a seguito della cassazione della sentenza di appello; la parolina chiave, arbitrariamente aggiunta dal magistrato, è "riformata"; è assolutamente opposto al vero che la sentenza di primo grado sia stata riformata, essendo invece stato, semplicemente, soltanto respinto dalla corte di Appello il ricorso da parte di Andreon Francesco, per un vizio nel mandato; a tale proposito, tutte le circostanze e le stesse affermazioni della controparte, sono riportate nel mio riassunto della vicenda giudiziaria, già ampiamente sottolineato a codesto Consiglio. Ma comunque la vigenza attuale della sentenza di primo grado è stata confermata, oltre alle precise affermazioni dello stesso avv. Bonotto (vedere http://www.essedistudio.com/piovra/riassunto_vicenda_giudiziaria.htm, anche dalla sentenza di Palmanova (vedere www.essedistudio.com/piovra/palmanova/sentenza_palmanova.pdf): la controparte, nel suo ricorso per decreto ingiuntivo, ha fatto riferimento al processo in corso a Palmanova, senza tuttavia specificare che alla attenzione di quella corte erano già stati sottoposti, sia da lui che dal mio legale, tutti gli argomenti oggetto del procedimento in corso a Conegliano); di conseguenza assume un particolare significato che la corte di Palmanova abbia emesso una sentenza, definitiva, di rigetto di tutte le tesi degli Andreon; che poi la vigenza della sentenza di primo grado sia stata ulteriormente confermata nel maggio c.a. dal giudice del Registro di Udine è un elemento pertinente e sovrabbondante; anche tali elementi confermano ulteriormente il dolo di questa controparte che nella causa di Conegliano ha fatto riferimento al processo di Palmanova citando in maniera distorta gli elementi che facevano a lei comodo e tacendo i numerosi altri;

5) il giudice Luca Deli afferma poi che la sentenza di primo grado è stata prontamente appellata (egli sembra giocare sull'equivoco in quanto, se è vero che hanno appellato poco dopo aver perso la causa di primo grado, ma il ricorso è stato respinto, la causa che questo giudice stava esaminando derivava unicamente dalla mancata riassunzione dell'appello nei nuovi termini aperti dalla Cassazione; e quindi che abbiano fatto appello in tempi remoti non ha alcun rilievo) la sentenza di primo grado è diventata definitiva nello stesso istante in cui, invece, sono scaduti i nuovi termini aperti dalla Cassazione senza che la medesima controparte, che aveva chiesto unicamente di poter appellare, avesse dato seguito alla concessione ottenuta, di poter presentare una nuova istanza di appello alla Corte Veneziana, in nuova composizione); nella successiva frase il giudice Deli ammette: "che la sentenza di appello ha rigettato la impugnazione"; e quindi ammette che, se ha rigettato la impugnazione (e non ha preso in considerazione altro), non ha riformato la sentenza di primo grado (smentendo quindi la sua asserzione precedente, che la sentenza fosse stata riformata);

è difficile comprendere la portata della affermazione successiva, ove spiega che colui che afferma il passaggio in giudicato di una sentenza deve produrre idonea documentazione, visto che egli disponeva di tutta quanta la documentazione atta a dimostrare che la sentenza del 2000 è passata in giudicata a causa del tempo trascorso e che pertanto non serve alcuna documentazione (documentazione che tuttavia esiste, nonostante sia persino superflua, visto che la Corte di Palmanova ha rigettato la richiesta di Andreon Francesco di considerare non più vigente tale sentenza di primo grado e tale concetto (vale a dire la vigenza ancora oggi del pignoramento ottenuto da essedi sas a carico di Andreon Francesco, che è solo sospeso ma si riferisce alla sentenza di primo grado pur essendo successivo come data alla sentenza di Appello, ad ulteriore dimostrazione che questa non ha affatto riformato e nemmeno incorporato la sentenza di primo grado, è stato ribadito ancora nel maggio c.a. dal giudice del Registro di Udine);(vedi www.essedistudio.com/piovra/cciaa_udine/sentenza_udine_270511.pdf) conclude poi affermando, "ultra petitum", che la domanda riconvenzionale formulata dall'avv. Santarcangelo appare infondata per avvenuta prescrizione; ma a tal proposito poco sopra ho spiegato la ennesima difformità dal vero di tale assunto.

Ancora più grave è la ipoteca sulla mia casa personale, apposta dall'avv. Bonotto profittando di un titolo a mio avviso illegittimamente ottenuto dalla giudice Sabrina Cicero e che sta causando gravi danni di natura

finanziaria. Infatti, oltre a tutti i profili di illegittimità che sono gli stessi sopra descritti, ci sono i seguenti, ulteriori:

- il sottoscritto, come persona fisica, non è mai stato parte in causa;
- egli assume eventualmente delle responsabilità solamente in seconda battuta, unicamente in quanto legale rappresentante ed unico socio illimitatamente responsabile della essedi studio sas; è ovvio di conseguenza che egli debba rispondere negli atti unicamente a quel titolo e non direttamente a titolo personale; che poi la controparte abbia deciso di citarlo anche singolarmente, non cambia tale dato di fatto, e di diritto, incontrovertibile;
- di conseguenza la opposizione al decreto ingiuntivo sottoscritta a nome e per conto della essedi sas è tutto quanto il sottoscritto doveva fare (tanto più poi che, nel caso specifico, la (nostra) sentenza di Cassazione che ha deliberato nel presente processo ha sancito che, essendo chiara la identificazione del soggetto, è ovvio che egli firmi anche nel suo interesse; ha inoltre aggiunto che la sostanza deve prevalere sulla forma);
- la formula esecutiva apposta contro Sandro Dallavalle è pertanto, ancora una volta, illegittima;
- ancora più grave e rilevante è che il titolo esecutivo sia stato emesso in assenza di notifica del precetto a Sandro Dallavalle, che ha sì ricevuto una notifica, ma emessa a nome e per conto di una certa Elda Informatica, affatto pertinente con la causa e non invece da Andreon Francesco o quanto meno dalla sua società, illegittimamente costituitasi!

E' impressionante che provvedimenti così gravi siano stati comminati sulla base di una notifica tre volte invalida: sia per la assenza di legittimazione della s.r.l., sia per la assenza di merito, sia per essere stata eseguita a nome e per conto di una terza ditta, addirittura sconosciuta!

Concludo affermando la mia totale approvazione delle asserzioni effettuate dall'avv. Bonotto alla Corte di Palmanova, che la assenza di legittimazione attiva può essere sancita, anche d'ufficio ed anche dal giudice della esecuzione, in qualsiasi momento e grado del giudizio. Di solito, quando le parti concordano perfettamente su un determinato punto, significa che si dà per approvato.

La responsabilità dei magistrati intervenuti nella vicenda ed in maniera particolare di Luca Deli che, pur essendo a conoscenza di tutto quanto sopra ha nuovamente avallato gli illegittimi provvedimenti a carico del sottoscritto e della sua società, sono a mio avviso di una gravità sconfinata.

I cittadini della provincia di Treviso, noti per la loro operosità e per il loro forte contributo al benessere nazionale (ma non solo, anche gli investitori stranieri che potrebbero essere interessati ad investire in un comparto produttivo strategico) hanno tutto il diritto di poter confidare che le Istituzioni Giudiziarie e quelle collaterali (mi riferisco in particolare all'Ordine degli avvocati il cui ruolo ciascuno può valutare leggendo lo scambio di corrispondenza) abbiano la sostanza, ma anche la apparenza, di essere al di sopra di ogni sospetto! Non essendo io un industriale, la solidarietà che mi è stata data da Confindustria è un chiaro segno delle preoccupazioni per la generalità degli operatori economici e dei sospetti che le mie disavventure hanno indubbiamente fatto nascere.

Di fatto, salvo che la sentenza civile di primo grado, tutti gli atti e le sentenze di Treviso e provincia (sia recenti che remote, cioè relative alla parte penale da me subita) sono a mio avviso connotate da elementi alquanto irrituali, mentre invece tutte le altre fuori provincia, e sono parecchie (Palmanova, Udine, Venezia, Roma-Cassazione) sono tutte chiare e condivisibili. Qualcuno mi ha fatto notare: che sia per tale motivo che la mia controparte non ricorre mai in appello, ma preferisce invece spostare il processo a nuova sede di primo grado che, non solo si contrappone alle statuizioni della Cassazione, ma anche a decisioni, anche definitive, assunte da altre sedi?

Non sembra strano e soprattutto sospetto a codesto Consiglio che certi magistrati diano costantemente ed in maniera unidirezionale ragione ad una certa parte nonostante la assenza di merito e la costanza di trame, falsi e soprusi di vario genere che durano da un ventennio e sono ampiamente documentati?

Concludendo, in estrema sintesi, il sottoscritto ed i miei concittadini operatori economici hanno tutto il diritto di non affidare il loro destino finanziario (da cui derivano pesantissime conseguenze personali e familiari: in tale contesto, il danno è molto più grave rispetto allo stesso omicidio, in quanto incide ancora di più sui familiari) a dei magistrati che, se pure sono autonomi nelle loro valutazioni di merito, non sono autorizzati a stravolgere la legge, alla quale devono invece obbedire. Non sembra a codesto Consiglio che proseguire con una causa di primo grado, oltre il terzo grado di giudizio, operando in pieno contrasto con le statuizioni della Cassazione, sia, oltre che una palese violazione della legge (art. 393 c.p.c. secondo comma) uno scempio giuridico capace di esporre le nostre Istituzioni al disprezzo degli osservatori nazionali e stranieri?

Tanto più se la matrice appare da numerosi indizi essere la medesima che già tanto discredito, danni e miseria ha arrecato alla nostra comunità nazionale?

Vorrei esporre un ulteriore, significativo episodio: mentre stavo narrando la mia vicenda ad un imprenditore che aveva a sua volta sopportato una causa civile contro gli Andreon, al fine di recuperare un suo credito, ad un certo punto è sbottato con la seguente esclamazione: "ecco perché nella mia causa ad un certo punto era sparito un decreto ingiuntivo!". La mia personale interpretazione di tale episodio (da ricordare che la mia vicenda è cominciata con la "sparizione" dal Tribunale di Treviso che li aveva in custodia - nel contraddittorio delle parti, come aveva ordinato il Giudice - , dei reperti sigillati trovati poi nel possesso, guarda caso, dello avv. Bonotto), è che la metodica che emerge dalla mia vicenda sia applicata anche ad altre vicende processuali e che i singoli episodi irrituali siano attribuiti da chi li subisce a semplici errori che si mimetizzano facilmente in una situazione, nota, di una giustizia che arranca. Suppongo che anche la Direzione Nazionale Antimafia abbia attribuito a casualità gli episodi da me denunciati nel 2007: allo stadio attuale, invece, le contraddizioni, i falsi e le macchinazioni ordite da questa controparte, insieme con la unidirezionale "distrazione" di ben 5 magistrati coinvolti direttamente nella causa di Conegliano, hanno convinto tale importante organo (che, come suggerisce il nome, si occupa di eventi gravi) della consistenza dei fatti denunciati nel riassunto allegato.

Chiedo pertanto che venga posto rimedio a tutto questo, dopo aver verificato la consistenza delle mie denunce, così come ha fatto la Direzione Nazionale Antimafia sulla scorta del riassunto allegato alla presente.

A tal fine, nello scusarmi per ogni eventuale involontaria piccola imprecisione, sono a disposizione per ogni chiarimento/approfondimento e porgo distinti ossequi.

Sandro Dallavalle